

(N. 2076)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati (Finanze e tesoro) nella seduta del 30 novembre 1951 (V. Stampato N. 2095)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 DICEMBRE 1951

Stanziamiento in un unico capitolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici della spesa per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga al disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, i fondi occorrenti per gli interventi di pronto soccorso di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche a norma dell'articolo 7, 3° comma, del citato decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ad eccezione di quelli destinati alla Sicilia ed alla Sardegna, sono stanziati in un capitolo unico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in gestione dell'Amministrazione centrale sul

quale Capitolo saranno accreditati ai Provveditorati alle opere pubbliche, a seconda delle necessità, i fondi occorrenti entro i limiti dei quali provvederanno all'impegno, alla liquidazione e al pagamento delle spese.

Art. 2.

Al rendiconto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà allegata una tabella dimostrativa degli accreditamenti fatti a ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche e delle destinazioni relative.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.